



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 44 del 2 FEB. 2016
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)
M. Aut. R. Amk

11
A



NUOVA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

TRA

LA REGIONE ABRUZZO E LA PROVINCIA DI L'AQUILA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO « S.R. N.82 "DELLA VALLE DEL LIRI" ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA » DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.069.000,00.

Intervento n.2 tab. B.2 dell'allegato n.4 al Piano Triennale Viabilità Regionale 2008-2010 - annualità' 2009 - art. 66 L.R. 3 marzo 1999, n. 11 – Approvato con delibera di C.R. n.101/4 del 29/04/2008.

PREMESSO CHE

- il D.P.C.M. 22.12.2000, emanato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha disposto il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative alla Regione Abruzzo e alle Province in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 99 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;
- la L.R. 03.03.1999 n. 11 modificata dalla L.R. 31.07.2001 n. 35:
 - ha trasferito al demanio delle Province territorialmente competenti le strade già appartenenti al demanio statale elencate nel D.P.C.M. 21.09.2001, unitamente alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle stesse;
 - ha riservato alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento degli interventi sulle strade di cui al D.P.C.M. 21.09.2001;
 - ha istituito un fondo unico, dove confluiscono le risorse finanziarie trasferite dallo Stato per finanziare tutti gli interventi strutturali e non sulla viabilità definita di interesse regionale;
- su proposta della Giunta regionale, formulata con delibera n.276/C del 7 aprile 2008, il Consiglio regionale, con atto n.101/4 del 29 aprile 2008, ha approvato il Programma Triennale della viabilità della Regione Abruzzo 2008 – 2010 nelle cui Tabelle A, B e C sono indicate le opere collegate rispettivamente alle annualità 2008 (Tab. A), 2009 (Tab. B) e 2010 (Tab. C), ciascuna contraddistinta con i numeri 1 (per indicare la Provincia di Chieti), 2 (la Provincia di L'Aquila) 3 (la Provincia di Pescara) e 4 (la Provincia di Teramo);
- con nota prot. n. RA 48758 del 16 marzo 2010 il Direttore regionale della Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica per il Dirigente del servizio, allora vacante, ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per presentare i progetti esecutivi dei lavori inseriti nelle tabelle B e C afferenti alle annualità 2009 e 2010;
- con determinazione n.32/DE8 del 06.07.2010 in favore delle quattro Amministrazioni Provinciali, sul capitolo 172334 della U.P.B. 06.02.002, è stata impegnata la somma di €24.071.251,68, di cui €6.017.812,92 a favore della Provincia di L'Aquila, comprensiva dell'importo di €1.069.000,00 inerente l'intervento in parola;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, con atto n. 1006 del 20 dicembre 2010 ha indicato, nell'ambito delle sue specifiche competenze di organo di indirizzo, i criteri da seguire e le azioni da porre in essere al fine di predisporre un nuovo regolamento dei rapporti tecnici, amministrativi ed economici tra la Regione e gli enti attuatori;
- con Determina n.163/DE8 del 28.12.2010 il Dirigente del Servizio competente ha predisposto alla luce dei criteri e degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale una convenzione quale schema tipo diretta a regolare i rapporti tecnici, amministrativi ed economici tra la Regione e gli enti attuatori del Piano triennale della Viabilità 2008 – 2010, relativamente agli interventi inseriti nelle annualità 2009 (tab.B) e 2010 (tab. C);
- la Provincia di L'AQUILA ha presentato, con nota del 16.11.2011, prot. n.75790 il progetto esecutivo denominato «S.R. n.82 "della Valle del Liri" adeguamento funzionale della sede stradale e messa in sicurezza» e inserito nel Piano Triennale della Viabilità 2008 – 2010, annualità 2009, per il cui finanziamento occorre stipulare la presente convenzione diretta a regolare i rapporti tecnici, amministrativi ed economici tra la Regione Abruzzo e la Provincia di L'Aquila;
- l'Ufficio Opere ed Interventi Viari Regionali, Catasto e Sicurezza Stradale, istruendo la pratica ha riscontrato una differenza tra il progetto preliminare e il progetto esecutivo in questione e per le vie brevi ha chiesto chiarimenti alla provincia dell'Aquila;
- la stessa, con nota del 19.12.2011 prot. n.83232 che si allega alla presente convenzione, acquisita agli atti della Regione Abruzzo al prot. n.265073, prot. n.265073, firmata Funzionario Tecnico, Ing. Antonio ROSANO, progettista dell'opera, ha chiarito tali differenze, adducendole all'uso di tecnologie diverse da quelle ipotizzate nel progetto preliminare per la realizzazione dei tre ponti e all'aumento dei costi elementari delle lavorazioni, così come disposti da tre variazioni del Prezziario Regionale.

- in data 14.03.2012 è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo e la Provincia di L'Aquila la Convenzione nella quale sono state stabilite le modalità di erogazione di dette risorse pari ad €1.069.000,00, nonché le modalità attuative per l'intervento in parola;
- in ottemperanza a quanto previsto all'art.4 dalla suddetta Convenzione, rubricato "Modalità di erogazione dei contributi regionali", con Determinazione Dirigenziale n.37/DE8 del 03.04.2012, con la quale è stato erogato il primo acconto (15%) pari ad €160.350,00, in favore della Provincia di L'Aquila;
- la Provincia di L'Aquila con nota prot. n.25704, del 17.04.2014, in relazione ai lavori in oggetto, avanza richiesta di proroga per la consegna degli stessi e in tal senso il Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica, in esecuzione di quanto disposto all'art. 6 della citata convenzione, con atto, prot. n.RA/120355/DE8, del 6.05.2014, concede la proroga per mesi NOVE, addividendo il nuovo termine di consegna dei lavori la data del 14.12.2014;
- il Dirigente del Servizio DE8, data l'importanza dell'opera da realizzare, per avere poi piena contezza sullo stato dell'arte procedurale dell'intervento in parola, con nota prot. n.RA/120683/DE8, del 6.05.2015, ha invitato la Provincia di L'Aquila a fornire *"una dettagliata e significativa relazione contenente informazioni sullo stato progettuale, sull'iter approvativo dei progetti, sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte, sulla data stipula del contratto d'appalto, sulla data di inizio lavori effettiva o presunta, sui lavori eventualmente contabilizzati e su quelli liquidati, oltre che un cronoprogramma dettagliato con le relative durate temporali delle attività ancora da compiere fino alla chiusura dei rapporti economici nonché di ogni ulteriore elemento conoscitivo, compreso anche le motivazioni, non dipendenti dalla volontà dell'Ente medesimo, che hanno originato gli evidenziati ritardi e quindi il non rispetto dei termini previsti"*;
- CHE la che la Provincia di L'Aquila con una prima nota Prot. n.35650, del 30.06.2015, ha relazionato in merito all'intervento in parola, con una seconda nota Prot. n.60731, del 10.11.2015, ha chiesto il rinnovo della convenzione di finanziamento e indicato il cronoprogramma delle attività da effettuare, e con nota Prot. n.68650, del 21.12.2015, ha inviato ulteriori specifiche in merito all'intervento in parola;
- DATO ATTO che la Provincia di L'Aquila con nota n.60731, del 10.11.2015, ha indicato il cronoprogramma delle attività da effettuare, rappresentando che:
 - ✓ *L'appalto e l'aggiudicazione definitiva avverrà entro il 30.03.2016;*
 - ✓ *La stipula del contratto verrà effettuata entro il 20.05.2016;*
 - ✓ *La consegna dei lavori avverrà entro il 30.06.2016.*
- DATO ATTO che, stante la importanza dell'opera da realizzare, per avere contezza sullo sull'iter procedurale da seguire in merito all'intervento in parola, il Servizio "Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica" con nota Prot. n.RA/158918/DE8 del 16.06.2015, in merito ad intervento avente analoghe problematiche di superamento dei tempi convenzionali ha chiesto all'Avvocatura Regionale a volersi esprimere:
 - in merito alla defanziabilità o meno dell'intervento in parola con recupero delle somme già erogate in applicazione tout court della disposizione di cui all'art. 6 e 15 della Convenzione;
 - in merito alla possibile riattribuzione delle somme di cui agli originari importi assegnati all'Ente per continuare nella realizzazione della opera in parola e con conservazione della somma già erogata nella fattispecie per le indicate finalità;
 - nell'indicare/realizzare un qualsiasi possibile strumento amministrativo che non pregiudichi la realizzazione dell'opera e non comporti danni generabili dalla mancata esecuzione dell'appalto con rivalsa a pretendere dell'impresa esecutrice l'assunto obbligo contrattuale.



VISTA la nota Prot. n.5030/PA28/15 del 18.06.2015, dell'Avvocatura Regionale ove nel merito della questione espone che, *"ai fini dei provvedimenti di competenza del Dipartimento, assumono rilevanza assorbente:*

- 1) *la perdurare vigenza della L.R. 21.11.2008, n.16, il cui art.55, nel modificare l'art.6 della L.R.15.11.2006, n.39, ritiene strategicamente rilevante procedere alla realizzazione di interventi di natura strutturale nel settore della viabilità finalizzati: a) alla messa in sicurezza della viabilità locale; b) al decongestionamento delle aree altamente antropizzate del territorio abruzzese; c) al completamento degli interventi ricompresi negli atti aggiuntivi all'Intesa Generale Quadro tra il Governo nazionale e la Regione Abruzzo del 20.12.2002 ed alla realizzazione di interventi di viabilità strategicamente rilevante prevista nei nuovi accordi o protocolli di Intesa nei quali sia prevista una compartecipazione finanziaria della Regione, demandando tout court alla Giunta Regionale il compito di individuare gli interventi da realizzare per le finalità anzidette e di procedere alla ripartizione, tra gli stessi, dell'importo legislativamente stanziato (compito adempiuto con la D.G.R. n.1162 del 4.12.2015);*
- 2) *la definizione unicamente in via amministrativa (e, conseguentemente, convenzionale) delle modalità e dei tempi per lo svolgimento delle attività di realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi individuati ai sensi della legge regionale innanzi citata (cfr. D.G.R n. 643, del 19.09.2011, recante l'approvazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo, la Provincia di Pescara, il Comune di Scafa (PE) ed il Comune di Abbatteggio (PE), per la realizzazione dell'intervento in parola e relativa Convenzione di finanziamento;*

Ne consegue che, nella fattispecie di intervento oggetto del parere (ma anche in quelle ulteriori aventi gli stessi presupposti di fatto e di diritto), nulla osti all'adozione di un nuovo provvedimento che, preso atto dell'intervenuta scadenza dei termini originariamente previsti per le attività di realizzazione, collaudo e rendicontazione dell'intervento da realizzare (e di ogni ulteriore sopravvenienza ritenuta rilevante), modifichi in parte qua la tempistica inizialmente concordata (cfr. art.6 Accordo di Programma ed art.6 Convenzione di finanziamento) e fissi un nuovo cronoprogramma, all'esito di un iter amministrativo uguale a quello percorso per la stipula degli originari provvedimenti.

Non può del resto non evidenziarsi come, nel rispetto della normativa generale di contabilità, il prospettato definanziamento dell'intervento in parola, con il recupero delle somme già erogate e successiva riattribuzione delle stesse agli stessi soggetti attuatori, appaia caratterizzato da sproporzionalità ed onerosità rispetto all'obiettivo da raggiungere e tale non da compromettere l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione dell'azione amministrativa, ma anche da creare un contenzioso con la ditta già aggiudicataria dell'appalto foriero di ritardi e di lievitazione della spesa pubblica nella realizzazione dell'opera".

CONSIDERATO:

- CHE al fine di realizzare l'intervento in parola, e in ottemperanza a quanto riportato nel citato parere dell'Avvocatura regionale, si rende necessario dover stipulare un nuovo atto Convenzionale che, preso atto dello stato dell'arte dell'iter allo stato definito, disciplini la tempistica per dare l'opera completa e funzionale e con un iter amministrativo uguale a quello percorso per la stipula dell'originario provvedimento, da sottoscrivere fra la Regione Abruzzo (Ente Concedente) la Provincia di L'Aquila (Ente Attuatore);
- CHE il presente schema convenzionale è stato approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n..... del.....

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente convenzione

TRA

La Regione Abruzzo, (C.F.: 8000317066), (di seguito Ente Concedente o solo Regione) rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi - DPE004 - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, _____, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio, ubicata in Pescara V.le G. Bovio, 425, che interviene nella rappresentanza con la carica di Dirigente ai sensi della L.R. n. 77/99 e successive modifiche;

E

la Provincia di L'Aquila (C.F. 80002370668) in persona del _____ Dirigente del Settore Viabilità (di seguito anche "ente attuatore", o solo "Provincia");

le quali, di seguito e per semplicità, sono denominate anche PARTI, quando si intende far riferimento a entrambe senza distinzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno valore di patto e, comunque, ricognitivo di quanto dichiarato o espresso; essi, pertanto, varranno a dirimere eventuali controversie sulla sua interpretazione e sulla sua esecuzione.

ART. 2 - OGGETTO E MODALITA'

1. Oggetto della presente convenzione è il finanziamento, la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato « S.R. n.82 "della Valle del Liri" adeguamento funzionale della sede stradale e messa in sicurezza » e inserito nel Piano Triennale della Viabilità 2008 - 2010, annualità 2009.
2. La Regione si impegna a finanziare l'intervento con impiego delle risorse a ciò destinate in conformità con l'art. 66 L.R. 3 marzo 1999, n. 11, e in attuazione del predetto Piano Triennale della viabilità. In particolare, l'ammontare del finanziamento previsto per l'intervento oggetto della presente convenzione è di €1.069.000,00 come risulta dal progetto preliminare, corrispondente alla scheda tecnica approvata nel citato Piano Triennale della viabilità.
3. La presente convenzione impegna la Provincia relativamente:
 - a) allo sviluppo progettuale dell'opera fino al livello di progettazione esecutiva, inclusa l'approvazione dei progetti.
 - b) all'Appalto e alla Direzione Lavori della stessa;
 - c) all'Esecuzione delle attività espropriative, qualora necessario, in relazione a ciascun intervento;
 - d) agli adempimenti amministrativi richiesti nella presente convenzione e connessi all'erogazione del finanziamento da parte della Regione.
4. Per la realizzazione dell'opera, per l'attività di controllo dei livelli di prestazione, di qualità e congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di esecuzione dei lavori, per l'autorizzazione alle varianti in corso d'opera e ogni altra fase connessa all'intervento finanziato, la Provincia individua nella persona del Ing. Monica Taddei il responsabile unico del procedimento (di seguito anche RUP) ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e, in ogni caso, si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione concernente la nomina del responsabile medesimo.
5. L'ente attuatore si obbliga, altresì, a rispettare e far rispettare le disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" introdotte dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i..

ART. 3 - NORMA FINANZIARIA

1. Le Parti prendono atto che le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento trovano totale copertura nell'ambito dell'U.P.B. 06.02.002 cap. 172334, impegnate con determina n.134/DE1 del 18.11.2009, per l'annualità 2009.
2. I provvedimenti di liquidazione da parte del servizio regionale competente saranno eseguiti dietro presentazione della documentazione relativa a ciascuna fase, come indicata nel successivo articolo 4, fermo restando le valutazioni in itinere eseguite dalla Regione sulla base dell'effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa); pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non danno luogo a richiesta di danni o interessi da parte dell'ente attuatore.
3. L'ente attuatore dichiara che i versamenti delle somme corrispondenti alle quote di cui al successivo articolo devono essere effettuati sulla contabilità speciale n. 60638 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'AQUILA (cod. Sez. 401).

4. L'ente erogante, effettuato l'accredito, è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione delle somme accreditate, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3 e dagli artt. 6 e 7 (Termine di consegna e durata dei lavori) della presente convenzione.

5. Le Parti stabiliscono, altresì, che qualora, nel corso dello sviluppo progettuale ovvero in fase di esecuzione dei lavori, si manifestino situazioni tali da determinare il superamento del finanziamento disponibile sopra indicato, l'ente attuatore si farà carico dello stanziamento delle ulteriori risorse necessarie alla realizzazione delle opere.

6. L'ente erogante, in ogni caso, si riserva il diritto di recuperare le somme versate in eccedenza, quelle inutilizzate o quelle utilizzate in difformità alla presente convenzione, rivalendosi su qualsiasi credito dell'ente attuatore, anche se di origine diversa.

ART. 4 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Fermo restando il rispetto delle regole e dei vincoli della contabilità regionale e dei trasferimenti da parte dello Stato, la Regione, per le finalità e in attuazione della presente convenzione, dato atto che in esecuzione di quanto previsto all'art.4 dalla Convenzione sottoscritta in data 30.10.2011, rubricato "Modalità di erogazione dei contributi regionali", con Determinazione Dirigenziale n.37/DE8 del 03.04.2012, è stato erogato il primo acconto (15%) pari ad €160.350,00 in favore della Provincia di L'Aquila, erogherà alla Provincia medesima:

- il 65% dell'importo ammesso a finanziamento, all'atto di consegna dei lavori corredata da:
 - a) dichiarazione motivata del RUP sulla congruenza dell'intervento da realizzare rispetto a quello programmato, quale risultante dal progetto preliminare a base dell'ammissione a finanziamento, nonché sull'avvenuta validazione del progetto esecutivo ai sensi dell' art. 112 del D.lgs. 163/2006 e all'art. 55 del D.P.R. 207/10;
 - b) copia progetto esecutivo (in formato cartaceo e su supporto informatico: file PDF dell'intero progetto; file DWG, GEOREFERENZIATO NEL SISTEMA GAUSS –BOAGA FUSO EST, della planimetria del tracciato o del tratto interessato dall'intervento con inquadramento territoriale);
 - c) provvedimento amministrativo di approvazione del progetto esecutivo, del cronoprogramma e del relativo quadro di spesa;
 - d) nuovo quadro economico che, risultante all'esito della gara, indichi tra le somme a disposizione, l'economie d'asta;
 - e) copia del Contratto di appalto e verbale di inizio dei lavori;
- il 20% a saldo fino alla spesa effettivamente sostenuta per l'intervento realizzato, purché nei limiti dell'importo ammesso a finanziamento, ad ultimazione lavori, dietro presentazione da parte dell'ente attuatore della seguente documentazione:
 - a) certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
 - b) relazione acclarante i rapporti economici tra Comune e Regione con il relativo provvedimento di approvazione;
 - c) copia del regolamento concernente la ripartizione degli incentivi di cui all'art.92 del D.Lgs. nn.163/2006 e ss.mm.ii., provvedimento di liquidazione degli stessi, con specificate le competenze liquidate alle singole figure, con i relativi importi;

ART. 5 - FASE PARTECIPATIVA

1. La Provincia di L'Aquila, qualora necessario, attiverà tutte le procedure relative al processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Provincia comunicherà altresì agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 6 - TERMINE DI INIZIO, ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

1. Considerato che, come rappresentato dalla Provincia dell'Aquila, con nota Prot. n.60731, del 10.11.2015, *la consegna dei lavori avverrà entro il 30.03.2016*, si stabilisce che il termine per la consegna e contestuale inizio dei lavori è fissato per il giorno 30.03.2016, salvo motivi ostativi che non permetteranno il rispetto di tale termine, che dovranno essere comunicati al Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi, con la massima tempestività e non oltre n.5 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La durata dei lavori dovrà seguire puntualmente il tempo contrattuale, riportato oltre che sul contratto, anche sul cronoprogramma dei lavori costituente parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo, salvo motivate proroghe e sospensioni, accordate e concesse dall'Ente Appaltatore all'Impresa Esecutrice dei lavori, ai termini di Legge, che estenderanno il tempo contrattuale, e che dovranno essere comunicate al Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi entro il termine di n.10 giorni dalla data di sottoscrizione degli atti.

3. Il collaudo tecnico – amministrativo (collaudo tecnico, conto finale e relazione acclarante), dovranno essere effettuati nei termini di Legge, salvo motivati ostativi che dovranno essere comunicati con la massima tempestività al Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi.

ART. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Trascorsi inutilmente NOVE mesi dal termine finale, di cui al precedente art. 6, punto 3, la convenzione è risolta con obbligo per l'ente attuatore di restituire all'ente erogante gli eventuali importi, comprensivi di interessi, corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa.

ART. 8 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori realizzati in tutto o in parte in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e degli articoli da 173 a 177 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, l'Ente Attuatore dovrà fornire al Dipartimento regionale competente, all'atto del saldo del finanziamento, apposita dichiarazione del responsabile legale dell'Ente dalla quale risulti il responsabile del procedimento, le date di inizio e termine dei lavori in economia, l'indicazione della parte progettuale affidata in economia e la relativa contabilità finale.

ART. 9 - GESTIONE DEI RIBASSI D'ASTA

1. L'ente attuatore dell'intervento è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta per le varianti redatte ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e per le quelle migliorative e di modesta entità redatte ai sensi e nei limiti indicati dal citato art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.lgs. 163/2006.

2. In entrambe le ipotesi, l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta è oggetto di specifica comunicazione da parte dell'ente attuatore e indirizzata al Dirigente regionale del servizio competente.
3. La comunicazione, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di approvazione (determinazione /delibera) della perizia suppletiva di variante da parte dell'organo competente, deve essere preventiva rispetto alla realizzazione delle opere in variante e deve essere corredata dal nuovo quadro economico e dall'autorizzazione rilasciata dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori secondo il modello elaborato dalla Direzione regionale competente, che si allega.
4. La mancata autorizzazione da parte del responsabile del procedimento comporta l'assunzione a carico dell'ente attuatore della spesa relativa alle opere oggetto della variante.
5. La Regione provvede alla liquidazione degli importi dei nuovi quadri economici formulati a causa delle varianti di cui al precedente comma 1, al momento dell'erogazione del saldo di cui all'art. 4, comma 1 n. 3) della presente convenzione.
6. Il finanziamento di varianti che comportino ulteriori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto approvato restano a totale carico dell'ente attuatore.

ART. 10 - GESTIONE DELLE ECONOMIE

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 9, l'ente attuatore è autorizzato, nel caso di ulteriori economie non assorbite dalla o dalle eventuali varianti, a presentare una scheda tecnica illustrativa di opere o di interventi di completamento aggiuntivi e complementari all'opera finanziata oggetto della presente convenzione.
2. Il Dirigente del Servizio regionale competente, verificata la corrispondenza dei suddetti interventi di completamento con le finalità previste nell'opera principale e con quelle di cui all'art. 66 della L.R. 11/99, autorizza l'ente attuatore alla predisposizione e all'approvazione di un progetto di completamento.
3. La liquidazione delle somme afferenti le suddette economie, nei limiti di cui alla scheda tecnica illustrativa, avviene al momento del saldo dell'intera opera oggetto della presente convenzione.
4. Nella dichiarazione riassuntiva e acclarante di cui al punto 3) del comma 1 dell'art. 4 della presente convenzione, il RUP certifica la realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 11 - COLLAUDO DELL' OPERA

1. Per le operazioni dirette al collaudo finale dell'opera, l'ente attuatore, in qualità di stazione appaltante, provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori e all'approvazione del certificato di collaudo;

ART. 12 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

1. La Regione, attraverso il Servizio competente, si riserva il diritto di verificare e controllare se l'avanzamento, la qualità dei lavori e delle opere in corso di realizzazione corrispondono a quelle previste dal relativo progetto esecutivo.
2. A tale scopo, l'Ente Attuatore e la Stazione Appaltante di cui al Nuovo Accordo di Programma, ognuno per la sua parte di competenza, si impegnano a:
 - a) rendere disponibile tutta la documentazione utile nonché quella che la Regione intende chiedere ai fini dell'attività di verifica;
 - b) consentire sopralluoghi nelle sedi interessate, connesse e oggetto dell'intervento;
 - c) mettere a disposizione il proprio personale per consentire le verifiche e gli accessi.

ART. 13 - DICHIARAZIONE DI INSUSSITENZA DI ALTRI FINANZIAMENTI

1. L'ente Attuatore dichiara che per i lavori in oggetto non sussistono sovrapposizioni con altri finanziamenti della Regione Abruzzo.
2. L'ente attuatore garantisce che il finanziamento erogato sulla base della presente convenzione verrà impiegato solo per le finalità stabilite dalla medesima.

ART. 14 - PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'OPERA

1. La Provincia è proprietaria di tutte le opere realizzate sulle aree da essa acquisite e responsabile della loro manutenzione e conservazione, nonché della loro stabilità e resistenza, indipendentemente dall'aver osservato quanto prescritto nella presente convenzione o dalla sorveglianza effettuata dalla Regione.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Ente Concedente può risolvere la presente convenzione per grave inadempimento dell'ente attuatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) qualora l'ente attuatore non rispetti i termini di cui agli art. 6 e 7;
 - b) in caso di mancato rispetto dei vincoli previsti dalla presente convenzione relativamente alla trasmissione della documentazione di cui al n.3 del comma 1 dell'art.4.
2. In questi casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Regione dichiara all'ente attuatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 16 - RAPPORTO TRA ENTE ATTUATORE E TERZI

1. L'Ente Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti a qualunque titolo che l'ente attuatore conclude con i terzi in relazione alla presente convenzione.
2. L'Ente Attuatore garantisce di tenere indenne e manlevare l'Ente Concedente da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare ai terzi in relazione alla presente convenzione.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Per le controversie nascenti dalla presente convenzione è competente esclusivamente il foro de L'Aquila.

ART. 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti, relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, osservano le disposizioni di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., al regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

ART. 19 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione costituisce atto amministrativo tra Regione e Provincia e, come tale, è esente da all'imposta di bollo (art. 16, allegato B del D.P.R. 642/72) e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della Parte richiedente.

ART. 20 - REDAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in numero di DUE originali dall'identico contenuto.
2. La presente convenzione è esecutiva dalla data della sottoscrizione.

La presente convenzione viene letta dalle Parti le quali, dopo averla dichiarata pienamente conforme alla loro volontà, la sottoscrivono in calce al presente foglio e a margine di ciascun foglio precedente.

Pescara,

Per la REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente pro-tempore del Servizio "Reti Ferroviarie,
Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi

Per la PROVINCIA DI L'AQUILA
Il Dirigente del Settore Viabilità

Ulteriore accettazione e sottoscrizione

La Regione Abruzzo e la Provincia di L'Aquila, così come costituite nelle rispettive cariche e qualità, dichiarano espressamente, ai sensi dei "principi generali" degli artt. 1341 e 1342 del c.c. quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per detti contratti:

- di aver letto la presente convenzione, della quale ribadiscono la piena accettazione;
- di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli e per ulteriore incondizionata accettazione, tutte le parti ed in particolare gli artt. 4 (modalità di erogazione dei contributi regionali), 6 (termine di ultimazione dei lavori), 7 (durata dei lavori - penale - condizione risolutiva), 15 (clausola risolutiva espressa), 17 (controversie).

Pescara,

Per la REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente pro-tempore del Servizio "Reti Ferroviarie,
Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi

Per la PROVINCIA DI L'AQUILA
Il Dirigente del Settore Viabilità